



GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 65/18 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 26/05/2008,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 3 REG./1 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 19/01/2016,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 152 REG./96 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 28/10/2019

Art. 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

E' istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".

Art. 2

Nomina e durata

Il Sindaco, previa pubblicazione di un avviso pubblico e consultazione dell'Ufficio di presidenza, nomina, con proprio decreto, il Garante, scegliendolo, fra persone residenti nel Comune o nella Provincia di Bergamo, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali, svolte anche negli Istituti di prevenzione e pena. Il Garante resta in carica per il mandato amministrativo del sindaco che l'ha nominato e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. Non può essere nominato Garante il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera presso la casa circondariale.

Art. 3

Compiti del Garante

Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bergamo, con particolare riferimento ai diritti fondamentali alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con il Difensore civico cittadino e con altri soggetti pubblici, in ragione della loro competenza, per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) promuove con l'amministrazione penitenziaria e con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili per espletare le sue funzioni.

Art. 4
Relazione agli organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle commissioni consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre e ha facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3.

Il Garante può comunque riferire e proporre iniziative e interventi agli organi del Comune, per i fini di cui all'articolo 3.

Art. 5
Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'amministrazione comunale, che sarà istituito o individuato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 6
Rimborso delle spese

La funzione di Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di euro 3.600,00 annui.